

Concorsi

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STUDIO SUPPORTO LEGISLAZIONE E POLITICHE GARANZIA 2 marzo 2022, n. 13

Avviso per l'acquisizione di candidature per la funzione di esperto volontario, a titolo gratuito, del Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale valido per la Regione Puglia. Aggiornamento elenco anno 2022.

IL DIRIGENTE

Il giorno mercoledì 02 del mese di marzo dell'anno 2022 nella sede della Sez. Studio Supporto Legislazione e Politiche Garanzia del Consiglio Regionale della Puglia, sulla base dell'istruttoria che riferisce:

Visto lo Statuto della Regione Puglia che all'art. 23 stabilisce che il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e succ. mod. e int.;

Vista la legge regionale 21 Marzo 2007, n. 6 recante *"Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale"*;

Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n.7 recante *"Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale"*;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 27 dell'8 febbraio 2016, di attuazione dell'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale, in osservanza alla L.R. 7/2004, art. 23, nonché di approvazione dello schema di Alta Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia, la successiva deliberazione n. 39 del 20 aprile 2016 di approvazione definitiva del medesimo Atto di Alta Organizzazione nonché la DGR n. 1500 del 28.09.2016 con cui si è preso atto del verbale recante *"Definizione delle modalità amministrativo-gestionali di attuazione della Autonomia del Consiglio regionale, come definita dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 27 dell'8 febbraio 2016 e dall'Atto di Alta Organizzazione del Consiglio regionale della Puglia, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 20 aprile 2016"*.

Visto l'Atto di Alta Organizzazione recante il *"Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia"*, nel testo coordinato adottato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17/2021.

Vista la deliberazione n. 328 del 29 dicembre 2009 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con la quale sono state emanate direttive per l'adozione delle determinazioni dirigenziali;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il Reg. (UE) 2016/679 recante *"Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"*;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante *"Codice in materia di protezione di dati personali"*;
- il D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 recante *"Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico"*;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante *"Codice dell'Amministrazione digitale"*, e in particolare gli artt.20, 40 e 54;
- l'art. 32 della legge 28 giugno 2009, n. 69 *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"* recante l'obbligo di adempiere alla pubblicità degli atti sui siti istituzionali;
- la legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 recante *"Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa della Regione Puglia"*;
- l'art. 6 della legge regionale 20 aprile 1994, n. 13, *"Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994. Proroga ed integrazione"* che detta disposizioni sulla pubblicazione sul BURP;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2001, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Vista la legge regionale 16 gennaio 2001, n. 28 recante *“Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli”*;

Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 9 dicembre 2021, di approvazione del Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024;

Vista la deliberazione n. 71 del 23 dicembre 2021 del Consiglio regionale della Puglia con la quale è stato approvato il *“Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024”*, di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 9 dicembre 2021, n. 75

Vista la L.R. n. 52 del 30 dicembre 2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 18 gennaio 2022, n. 82 con la quale è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio ed il bilancio di gestione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022- 2024;

Richiamata la Determina del Segretario Generale n. 46 del 6 luglio 2021 di approvazione della direttiva recante *“Disposizioni transitorie per la revisione dei processi per l’adozione delle determinazioni dirigenziali e la pubblicazione sul Nuovo Albo Pretorio on line del Consiglio regionale della Puglia”* e la successiva Determina n. 88 del 16 dicembre 2021 di integrazione della citata D.D. n. 46/21;

Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 9 giugno 2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Segretario Generale del Consiglio regionale;

Visto l’art. 31 della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19, che ha istituito, presso il Consiglio regionale della Puglia, l’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

Visto il Regolamento regionale n. 21/2009 con cui è stata data attuazione alla citata L.R. 19/2006;

Visto il protocollo d’intesa stipulato dal Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà con il Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia e la Basilicata del 26.05.2016;

Visto il D.Lgs. 117 del 3/07/2017 e s.m.i. *“Codice del Terzo settore”*;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 238 del 09/07/2019 avente ad oggetto: *“Artt. 12 e 19 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia, approvato con Deliberazione n. 214/2019 - Istituzione delle Sezioni - Coordinamento politiche di genere e supporto alle azioni di conciliazione di parità e - Studio e supporto alla legislazione e alle politiche di garanzia. Conferimento incarichi di direzione.”*;

Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 208 del 21/02/2019 ad oggetto: *“Adeguamento disciplina recante Regolamento per la concessione di contributi da parte dei Garanti a enti no-profit e per la realizzazione di progetti in partnership, approvata con DUP 189/2018”*;

Premesso che

- l’azione dell’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, in coerenza con

gli obiettivi fissati dal comma 2 dell'art. 31 della L.R. 19/2006 e con gli indirizzi di cui all'art. 2, comma 1 del regolamento regionale n. 21/2009, è ispirata a diffondere e promuovere una cultura dei diritti delle persone sottoposte a limitazioni o a misure restrittive della libertà, nella prospettiva costituzionale della rieducazione, del recupero e del reinserimento sociale, di cura e salvaguardia della salute, di istruzione, formazione professionale e lavoro, di libertà di culto, di espressione e di opinione;

- in particolare, ai sensi del comma 2 lett. g bis) dell'art. 31 della L.R. 19/2006 e s.m.i.: “promuove iniziative nei confronti dei media e dell'opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva verso le tematiche delle istituzioni totali, delle libertà personali inviolabili, della tutela delle vittime e della mediazione penale e sociale anche attraverso partnership e patrocini onerosi in favore di iniziative di terzo e quarto settore, partecipazioni a sovvenzioni in favore di progetti finalizzati ovvero dando vita ad iniziative proprie, sempre entro i limiti di spesa assegnata all'Ufficio”;
- tali iniziative ben possono essere svolte in maniera mediata attraverso il riconoscimento del valore culturale e sociale di manifestazioni organizzate sulla specifica tematica da associazioni o altre istituzioni;
- rientra pertanto nei compiti istituzionali del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale organizzare ovvero promuovere iniziative tese alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle specifiche tematiche ed alla realizzazione di eventi destinati alla popolazione detenuta con finalità educative ed informative;

Considerato che:

- con Determinazione del Segretario Generale n. 55 del 02.09.2020 si approvava il Disciplinare per i rapporti di collaborazione tra il Consiglio Regionale della Puglia e singoli volontari per lo svolgimento di attività di volontariato connesse alla funzione dei Garanti regionali;
- con atto di indirizzo prot. n. 3232 del 28.02.2022, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, dà atto che - in virtù del Protocollo stipulato in data 26/05/2016 con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria - lo stesso oltre che accompagnato, può essere, anche sostituito, nel corso dell'ascolto presso gli istituti di pena di persone ristrette, da volontari;
- per detto motivo ha chiesto di procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso finalizzato all'acquisizione delle candidature di professionisti esperti della materia, che integreranno l'elenco cui il Garante può attingere per lo svolgimento delle funzioni previste, aggiornando il precedente elenco approvato con D.D. 12/2021 della Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia;

Considerato, altresì, che le richieste di ascolto da parte delle persone ristrette sono allo stato numerose oltre alla necessità di dar seguito ad azioni positive mirate alla tutela dei diritti costituzionali di recupero e reinserimento sociale, di cura e salvaguardia della salute, di istruzione, formazione professionale e avviamento lavorativo, libertà di culto, di espressione e di opinione e si rende pertanto, necessario far fronte a detta esigenza cui il Garante, da solo, non può sopperire;

Ritenuto, per quanto suesposto, di dover dare seguito alla richiesta del Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale valido per la Regione Puglia approvando l'avviso (all. A) con l'annesso modello (All. B) di partecipazione come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE.

La presente determinazione NON comporta adempimenti contabili.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa, che si intende integralmente riportato:

- **di approvare** la premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- **di dare seguito** alla nota tramessa alla Sezione Studio e supporto alla legislazione e alle politiche di garanzia del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, prot. n. 3232 del 28/02/2022, approvando l'avviso (all. A) con l'annesso modello (All. B) di partecipazione come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- **di pubblicare** l'avviso (all. A) con l'annesso modello di partecipazione, (all. B) come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 5 facciate è:

- formato e sottoscritto in modalità digitale ed è raccolto e conservato, in conformità alla normativa vigente, nel sistema di gestione e archiviazione documentale del Consiglio Regionale;
- pubblicato all'Albo del Consiglio Regionale per n. 15 giorni lavorativi consecutivi a cura della Segreteria Generale in versione integrale;
- pubblicato sul BURP in versione integrale;
- pubblicato alla voce "Archivio Atti" della pagina dell'Albo on line del Consiglio Regionale, nel rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati personali, per un periodo non eccedente 5 anni dalla pubblicazione, per finalità di pubblicazione proattiva;

Garanzie alla riservatezza. La pubblicazione dell'atto sul B.U.R.P., all'Albo Pretorio on line o sul sito AT del Consiglio regionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza degli interessati, secondo quanto disposto dal Reg. (UE) 2016/679, dal D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., e ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari e il riferimento a categorie di dati "particolari" ai sensi degli artt. 9 e 10 del Reg. (UE) n. 679. Eventuali dati non oggetto di pubblicazione, indispensabili per l'adozione dell'atto, sono indicati in documenti separati, esplicitamente richiamati nel presente atto.

Il Dirigente
Sez. Studio Supporto Legislazione e Politiche
Garanzia
Giuseppe Musicco

Allegato A)

**Determinazione Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e
alle Politiche di Garanzia n. 13 del 02/03/2022****Avviso per l'acquisizione di candidature per la funzione di esperto volontario, a titolo gratuito, del Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Aggiornamento elenco anno 2022.**

Vista la Disciplina per i rapporti di collaborazione tra il Consiglio Regionale della Puglia e i singoli volontari per lo svolgimento di attività di volontariato connesse alla funzione dei Garanti regionali, approvata con Determinazione del Segretario Generale n. 55 del 2/09/2020;

Visto l'art. 17, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" che definisce il volontario come *"Una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il suo tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indirette ed esclusivamente per fini di solidarietà"*;

Considerato che gli Uffici dei Garanti, volendo promuovere, nell'ambito delle azioni funzionali al raggiungimento delle rispettive attività istituzionali, attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di competenza, attivano forme di collaborazione con volontari, iscritti nelle short list istituite con la succitata disciplina;

Articolo 1

Gli esperti di cui al presente avviso dovranno possedere i requisiti necessari ad occuparsi di discipline mediche, giuridiche e socio-psico-pedagogiche, di mediazione inter-culturale.

Articolo 2

Gli esperti, tutti operatori volontari, saranno inseriti in un elenco cui il Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale potrà attingere per lo svolgimento di attività di ascolto, supporto morale e materiale delle persone ristrette e trattenute e di monitoraggio dei luoghi di privazione e limitazione della libertà, di cui alla Legge regionale 19/2006, siccome consentite secondo la disciplina di cui agli artt. 17 e 78 dell'Ordinamento penitenziario e di tutta la Normativa ad esso afferente.

Le attività svolte dagli esperti riguarderanno azioni positive mirate alla tutela dei diritti costituzionali di recupero e reinserimento sociale, di cura e salvaguardia della salute, di istruzione, formazione professionale e avviamento lavorativo, libertà di culto, di espressione e di opinione (Regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 21).

Articolo 3

Gli esperti saranno impiegati nella visita di monitoraggio nei luoghi di privazione della libertà in ciascuna delle aree indicate di seguito:

- a) Area psichiatrica (REMS, Osservazione psichiatrica, SPDC, CRAP dedicate);
- b) Area della tutela dei diritti fondamentali in carcere;
- c) Area dell'accoglienza e del trattenimento di migranti irregolari e di espletamento delle procedure relative;

- d) Area della custodia di Polizia;
- e) Area della privazione o limitazione della libertà in ambito penale per adulti e per minorenni.
- f) Altri contesti di privazione o limitazione formale o sostanziale della libertà.

Articolo 4

L'elenco costituito ha natura di elenco aperto e, quindi, sarà aggiornato con cadenza annuale mediante successivi avvisi pubblicati conformemente al presente. Gli incarichi avranno durata pari all'attività di cui all'art. 2 e saranno ripetibili per il periodo di vigenza dell'elenco stesso.

Una volta inseriti nella short list, i volontari vi restano iscritti salvo che presentino domanda di cancellazione. La cancellazione può essere richiesta in qualsiasi momento. La Sezione dà immediata comunicazione all'interessato dell'avvenuta cancellazione.

La Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia si riserva di richiedere in qualsiasi momento la documentazione atta a certificare l'esperienza professionale dichiarata, riservandosi di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese e, periodicamente, potrà chiedere ai soggetti iscritti alla short list di documentare la permanenza dei requisiti precedentemente dichiarati, adottando gli opportuni provvedimenti.

Pertanto gli esperti volontari già iscritti alla short list approvata in seguito ad Avviso pubblicato con Determinazione n 75 del 03/11/2020, B.u.r.p. n. 157 del 12/11/2020 restano confermati in elenco, salvo presentazione di domanda di cancellazione.

Articolo 5

I requisiti per essere inseriti nell'elenco sono i seguenti:

a) Per le discipline mediche:

1. Laurea in Medicina e chirurgia (magistrale a ciclo unico o vecchio ordinamento)
2. Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo
3. Iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

b) Per le discipline giuridiche e socio-psico-pedagogiche:

1. Laurea in Giurisprudenza, Sociologia e ricerca sociale, Psicologia, Servizio sociale e politiche sociali e Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua o equipollenti (magistrale o vecchio ordinamento) ovvero esperienza documentata, almeno quinquennale, nell'ambito dell'erogazione professionale di processi di aiuto in ambito socio-psico-pedagogico in favore di utenti coinvolti nell'area penale o del trattenimento amministrativo, per azioni di tipo preventivo o riabilitativo sociale o per il reinserimento sociale attraverso la formazione professionale e il lavoro.

Articolo 6

È richiesto inoltre che gli esperti siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) abbiano condotto studi o ricerche afferenti all'area richiesta in Italia o all'estero;
- b) abbiano maturato un'esperienza attinente al profilo svolto presso amministrazioni pubbliche o presso enti privati accreditati dalle Regioni;
- c) abbiano esperienza documentabile per almeno due anni nel settore attinente all'area richiesta;

Articolo 7

L'iscrizione nell'elenco avviene su domanda dell'interessato. La domanda deve essere redatta nelle forme dell'autocertificazione, secondo il modello allegato al presente avviso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, cui dovrà essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante e dovrà contenere le seguenti attestazioni e dichiarazioni:

- dati anagrafici;
- indirizzo e-mail per le comunicazioni relative alla presente procedura;
- godimento dei diritti civili e politici e assenza di condanne penali passate in giudicato, decreti penali di condanna irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.c.) e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, si dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo regolarmente firmato e autocertificato nelle forme di legge.

Articolo 8

La domanda di inserimento nell'elenco degli esperti volontari del Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, dovrà essere inviata al Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, attraverso l'indirizzo di posta elettronica: avvisigaranti@pec.consiglio.puglia.it nel **termine di 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Burp.**

L'istruttoria relativa all'ammissibilità formale delle domande è effettuata dalla Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia ed è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'inserimento del soggetto nella Short List.

Con provvedimento del dirigente della predetta Sezione sono approvati gli esiti dell'istruttoria e l'elenco degli ammessi.

Ai candidati non ammessi è data comunicazione all'indirizzo e-mail indicato nella domanda.

Articolo 9

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e trattati ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di gestione della presente selezione.

Il trattamento dei dati in questione avverrà anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione per le necessità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

L'indicazione di tali dati è obbligatoria per accedere all'elenco degli esperti del Garante regionale.

L'interessato ha il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge, nonché il

diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi con le modalità e nei casi indicati dal Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/200A e dal Regolamento UE 2016/679.

Articolo 10

Nella domanda di inserimento del proprio nominativo nell'elenco di cui all'articolo 7 il candidato dovrà, inoltre, dichiarare, a pena di esclusione:

- a) l'impegno alla riservatezza con riferimento alle informazioni di cui si verrà a conoscenza nello svolgimento delle attività conseguenti all'incarico presso il Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
- b) di agire in assoluta indipendenza nello svolgimento delle funzioni che derivano dall'incarico presso il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;
- c) l'insussistenza di incompatibilità con l'attività di esperto per il Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Articolo 11

L'attività di collaborazione non si configura come rapporto di lavoro subordinato ed è svolta a titolo gratuito.

Articolo 12

È ammesso il rimborso delle spese di trasporto e per consumo pasti, effettivamente sostenute per l'attività prestata e debitamente documentate. Le spese per i pasti sono rimborsabili nei limiti del valore del buono pasto riconosciuto ai dipendenti regionali. Le eventuali trasferte devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente della Sezione e possono dare luogo a rimborsi nei casi e limiti previsti per il personale regionale non dirigenziale.

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web ufficiale del Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Bari, 02.03.2022

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Musicco

Allegato B)

Determinazione Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia

n. 13 del 02/03/2022

SCHEMA DI DOMANDA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Al Garante regionale
dei Diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale
avvisigaranti@pec.consiglio.puglia.it

“Avviso per l’acquisizione di candidature per la funzione di esperto volontario, a titolo gratuito, del Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.”.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, C.F.
_____, residente a _____ in via _____, n.
_____,
cel _____ email _____

Dichiara di avere il godimento dei diritti civili e politici e non avere condanne penali passate in giudicato, decreti penali di condanna irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.c.) e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

In caso contrario, indicare le condanne e i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

CHIEDE

l’iscrizione nell’Elenco degli esperti volontari, a titolo gratuito, del Garante regionale dei diritti delle persone

sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Dichiara altresì, in caso di inserimento del nominativo del sottoscritto in elenco:

- Di impegnarsi alla riservatezza con riferimento riservatezza con riferimento alle informazioni di cui si verrà a conoscenza nello svolgimento delle attività conseguenti all'incarico presso il Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
- Di agire in assoluta indipendenza nello svolgimento delle funzioni che derivano dall'incarico presso il Garante Regionale dei Diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
- L'insussistenza di incompatibilità con l'attività di esperto per il Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

Alla domanda si allegano:

- ✓ Curriculum vitae in formato europeo regolarmente firmato e autocertificato nelle forme di legge;
- ✓ la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di gestione della presente selezione.

Data _____

Firma _____



GIUSEPPE
MUSICCO
14.03.2022
07:10:28
GMT+01:00